

*Causa Gualtieri e altri c. Italia – Prima Sezione – 16 novembre 2023 (ricorsi 51336/09 e altri)*

*Causa Giglio e Perretti c. Italia – Prima Sezione – 16 novembre 2023 (ricorsi 20475/22 e altro)*

**Diritto a un processo equo – Mancata o ritardata esecuzione di provvedimenti giurisdizionali definitivi – Violazione dell’art. 6, comma 1, CEDU, sotto il profilo del diritto a un tribunale – Sussiste.**

**Diritto a un ricorso effettivo – Mancata o ritardata esecuzione di provvedimenti giurisdizionali definitivi – Violazione dell’art. 13 CEDU – Sussiste.**

**Diritto di proprietà e alle poste patrimoniali - Mancata o ritardata esecuzione di provvedimenti giurisdizionali definitivi – Violazione dell’art. 1, Prot. 1, sotto della lesione del diritto a riscuotere quanto riconosciuto da un tribunale – Sussiste.**

**Viola l’art. 6, comma 1, CEDU, sotto il profilo del diritto di adire un tribunale, la mancata esecuzione - entro un tempo ragionevole – la mancata esecuzione di sentenze di varie autorità giurisdizionali interne, emanate in favore dei ricorrenti.**

**Viola l’art. 13 CEDU, sul diritto all’effettività della tutela giurisdizionale, la mancata esecuzione - entro un tempo ragionevole – la mancata esecuzione di sentenze di varie autorità interne, emanate in favore dei ricorrenti.**

**Viola l’art. 1, Prot. 1, sotto il profilo del diritto a ottenere la posta patrimoniale riconosciuta da un tribunale, la mancata esecuzione - entro un tempo ragionevole - la mancata esecuzione di sentenze di varie autorità interne, emanate in favore dei ricorrenti.**

**Fatto e diritto.** I ricorsi riguardano la mancata esecuzione da parte delle competenti autorità italiane di diverse sentenze di tribunali civili e amministrativi e corti d’appello, nel contesto di un’ampia gamma di fattispecie (indennizzi espropriativi, compensi professionali, indennizzi da licenziamento illegittimo, eccetera).

I soggetti, che avevano ottenuto ragione in sede cognizione ma non l’esecuzione dei provvedimenti giudiziari, avevano quindi adito la Corte EDU, lamentando il ritardo con cui le autorità nazionali si sono conformate alle pronunzie emanate in loro favore o l’inesecuzione *tout court*.

Per la precisione, la causa *Giglio e Perretti* inerisce solo alla mancata esecuzione di decisioni giudiziarie che avevano distratto in loro favore (in qualità di avvocati antistatari) il compenso professionale. I ricorrenti avevano lamentato la violazione dell’art. 6 CEDU e dell’art. 1 Prot. 1.

La Prima sezione - in composizione ristretta e conformemente ai precedenti *Ventorino c. Italia* del 2011 (su cui v. il *Quaderno* n. 8 (2011), p. 170) e *De Vincenzo c. Italia* del 2022 (su cui v. il *Quaderno* n. 19 (2022), p. 101) - ritiene che, nei casi in esame, vi sia stata violazione dell’articolo 6, comma 1, della Convenzione.

In tali precedenti era stato evidenziato – tra l’altro – che la mancata esecuzione di provvedimenti giudiziari svuota di ogni significato la garanzia dell’art. 6 CEDU e che, indipendentemente dalla complessità delle procedure di esecuzione o del suo sistema amministrativo, lo Stato è comunque tenuto, in virtù della Convenzione, ad assicurare a ogni persona il diritto a che le decisioni vincolanti ed esecutive siano eseguite entro un tempo ragionevole. Il carattere ragionevole di tale tempo deve essere valutato tenendo conto, in particolare, della complessità della procedura di esecuzione, del comportamento del ricorrente e delle autorità competenti, nonché dell’importo e della natura della somma accordata dal giudice.

Viene constatata anche la violazione degli artt. 13 CEDU (laddove invocato) e 1 Prot. 1, poiché l’elusione del giudicato non ha consentito, in concreto, ai ricorrenti di giovare delle pronunce giudiziarie in loro favore e di riscuotere le somme che in fase di cognizione erano loro state riconosciute.

Ai ricorrenti vengono assegnate somme sia per danni morali sia per le spese.